

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SICA, DAL FALCO, SANTONASTASO e ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1975

Modifiche alla legge 12 marzo 1968, n. 316, recante norme per la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 316 del 12 marzo 1968, recante norme per la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio, è stato il primo provvedimento organico che abbia previsto la regolamentazione in un settore, come quello degli agenti e rappresentanti di commercio, che pur interessando una vastissima categoria di operatori economici era, tuttavia, rimasto fino allora senza un'armonica disciplina.

L'impatto di tale legge con la realtà operativa ha posto in luce, come d'altra parte era ovvio che si verificasse, alcuni suoi limiti ed alcune sue deficienze, che le categorie interessate hanno, in vari loro convegni ed in studi apparsi sui loro organi di stampa, evidenziati e sui quali hanno richiamato ripetutamente l'attenzione del legislatore.

In particolare si è rilevato che la legge surrichiamata, istitutiva del ruolo professionale, non deve essere interpretata solo nel senso limitativo e cautelativo di non consentire l'esercizio della professione a chi agente e rappresentante non è, ma, in senso più ampio, di darle una sua distinta posizione nell'ambito delle attività professionali, per cui essa appare carente di più approfondite disposizioni, atte a rendere effettiva la tutela

della professione, stante il perdurante fenomeno dell'abusivismo, e a dare una caratterizzazione professionale all'agente e rappresentante.

In particolare è stato posto in rilievo che all'articolo 5 della suindicata legge sono indicati i requisiti positivi e negativi per la iscrizione al ruolo professionale, senza che sia richiesto alcun requisito di idoneità professionale per tale iscrizione.

Tale articolo, infatti, recita:

« Per ottenere l'iscrizione nel ruolo, il richiedente, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti pubblici o privati.

In deroga al comma precedente, i viaggiatori e piazzisti dell'industria e del commercio, qualora siano in possesso di lettere di incarico di agenti o rappresentanti di commercio, devono iscriversi nel ruolo con l'osservanza delle modalità previste dalla presente legge.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni ».

In una società che tende sempre più alla specializzazione appare evidente che il requisito di idoneità professionale non può essere più modernamente disatteso per l'inizio di una qualsiasi attività professionale (vedi ad esempio la legge n. 426 del 1971 sulla disciplina del commercio, che prevede espressamente l'esame di idoneità preventiva) e tanto meno può essere disatteso per l'iscrizione al ruolo professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, stante la particolare importanza della loro funzione, di intermediari fra l'industria ed il commercio, nel processo di distribuzione.

È per questo che il disegno di legge proposto al vostro esame prevede che il requisito della idoneità professionale debba essere accertato mediante il superamento di un esame da sostenersi presso la Camera di commercio mediante la frequenza, con esito positivo, di corsi professionali presso Enti o Istituti autorizzati dallo Stato; tale fatto, mentre verrebbe a qualificare e caratterizzare la figura professionale dell'agente e rappresentante di commercio, avrebbe una sua par-

ticolare efficacia anche sul piano pratico della tutela della detta attività, ostacolando la violazione della legge da parte di chi, non avendone i requisiti, eserciti tale professione avvalendosi di interposta persona.

Non è, infatti, infrequente il caso di dipendenti da privati o da Enti pubblici che iscrivono le proprie mogli o altri familiari al ruolo, svolgendo poi essi di fatto l'attività nelle ore libere dal loro lavoro dipendente; sfogliando i ruoli provinciali si nota subito una sospetta alta percentuale di iscrizione di agenti e rappresentanti donne.

Appare ancora evidente, dalla lettura del detto articolo quinto, che l'incompatibilità dell'iscrizione al ruolo con l'attività svolta in qualità di lavoratore subordinato di privato o di Ente, sancita al secondo comma, dovrebbe essere inderogabile, costituendo uno dei fondamentali requisiti di idoneità per l'esercizio dell'attività di rappresentante e di agente; appare, quindi, contraddittoria la deroga contenuta nel terzo capoverso dello stesso articolo a favore dei viaggiatori o piazzisti dell'industria e del commercio, per cui se ne è prevista la soppressione.

L'articolo nono della citata legge n. 316 del 1968 stabilisce il divieto di esercitare l'attività a chi non è iscritto nel ruolo, vietando i contratti con persona che tale requisito non abbia; esso, infatti, recita:

« È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge, di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

Sono vietati i contratti di agenzia o rappresentanza nei quali l'agente o rappresentante sia persona non iscritta al ruolo di cui alla presente legge.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 25 mila a lire 250 mila ».

Conseguentemente i contratti di agenzia stipulati in violazione della legge sono nulli ex articolo 1418 del codice civile; per ciò si deve dedurre, come effetto più immediato e cogente sul piano delle conseguenze, l'obbligatorietà, che si ritiene opportuno sanzionare, per gli Uffici del Registro e dell'IVA, di non registrare gli uni e di non annotare gli altri, i contratti e le lettere di incarico

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di agenzia o di rappresentanza che non contengano il numero del ruolo professionale.

Si rileva, inoltre, che se è ben vero che il legislatore, comminando una sanzione penale per la violazione di quanto disposto nei primi due commi del detto articolo nono, ha inteso tutelare un interesse pubblico generale e attribuire a chiunque il potere di iniziativa per la denuncia delle trasgressioni, tuttavia in pratica tale ampio potere viene a vanificarsi ove non esista un organo di vigilanza, che in conseguenza assuma l'iniziativa.

Si prospetta, quindi, l'indispensabilità che il potere di vigilanza venga affidato alle commissioni provinciali delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato,

costituite a norma dell'articolo 4 della legge, con conseguente potere di iniziativa per la denuncia delle trasgressioni alle Autorità giurisdizionali competenti.

Si rileva, infine, l'opportunità di elevare la prevista ammenda da lire 25.000 a lire 250 mila nel minimo e da lire 250.000 a lire un milione nel massimo, per rapportare ai valori monetari attuali un'ammenda che già alla data della emanazione della legge appariva troppo esigua per essere efficace.

Al lume delle considerazioni sopra esposte si confida nella sollecita approvazione del disegno di legge, particolarmente sentito dagli operatori interessati, da parte del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316, recante norme per la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'iscrizione al ruolo il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato, fallito; condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado;

e) aver superato con esito favorevole un esame di idoneità professionale presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel cui ambito risiede il richiedente; ovvero aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale, della durata minima di sei mesi, per agenti e rappresentanti di commercio presso enti od istituti autorizzati dallo Stato o dalle Regioni.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti pubblici o privati.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti o rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni ».

Art. 2.

L'articolo 9 della suddetta legge 12 marzo 1968, n. 316, è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

I contratti e le lettere di incarico di agenzia o rappresentanza, nei quali l'agente o rappresentante sia persona non iscritta al ruolo di cui alla presente legge, sono vietati. Gli uffici del Registro e gli uffici dell'IVA devono richiedere, all'atto delle formalità loro richieste, il numero di iscrizione a ruolo dell'agente o rappresentante; in mancanza non potranno procedere alle formalità.

I contravventori sono puniti con un'amenda da lire 250.000 a lire 1.000.000.

Alle Commissioni provinciali presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, costituite a norma dell'articolo 4 è affidato il potere di vigilanza per la applicazione delle norme del presente articolo, col conseguente potere di iniziativa per la denuncia delle trasgressioni delle norme stesse alle competenti Autorità giudiziarie ».